

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 808)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 1969
(V. Stampato n. 1658)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1969*

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320,
recante variazione della tabella allegato *E* annessa alla legge
13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, concernente variazione della tabella allegato *E* annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697.

ALLEGATO

Decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 3 luglio 1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, recante modifiche alla suddetta legge;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di variare l'imposta di consumo su alcuni generi di monopolio nonché le corrispondenti quote spettanti a titolo di aggio ai rivenditori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella allegato « E » annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 697, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che, in applicazione della tabella « E » di cui al precedente comma, subiscono variazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

TABELLA ALLEGATO E

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per kg. convenzionale (a)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (a)
680	6.300	500	520	8.000
750	6.697,50	500	552,50	8.500
810	7.105	500	585	9.000
870	7.512,50	500	617,50	9.500
905	7.945	500	650	10.000
910	8.407,50	500	682,50	10.500
920	8.865	500	715	11.000
1.010	9.242,50	500	747,50	11.500
1.090	9.630	500	780	12.000
1.160	10.027,50	500	812,50	12.500
1.230	10.425	500	845	13.000
1.310	10.812,50	500	877,50	13.500
1.390	11.200	500	910	14.000
1.470	11.587,50	500	942,50	14.500
1.550	11.975	500	975	15.000
1.630	12.362,50	500	1.007,50	15.500
1.710	12.750	500	1.040	16.000
1.745	13.182,50	500	1.072,50	16.500
1.780	13.615	500	1.105	17.000
1.825	14.037,50	500	1.137,50	17.500
1.890	14.440	500	1.170	18.000
2.080	14.717,50	500	1.202,50	18.500
2.350	14.915	500	1.235	19.000
2.515	15.217,50	500	1.267,50	19.500
2.680	15.520	500	1.300	20.000
2.720	15.947,50	500	1.332,50	20.500
2.780	16.355	500	1.365	21.000
2.845	16.757,50	500	1.397,50	21.500
3.010	17.060	500	1.430	22.000
3.175	17.362,50	500	1.462,50	22.500
3.320	17.685	500	1.495	23.000
3.445	18.027,50	500	1.527,50	23.500
3.550	18.390	500	1.560	24.000
3.720	18.687,50	500	1.592,50	24.500
3.860	19.015	500	1.625	25.000

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA ALLEGATO E

Prezzo richiesto dal fornitore per kg. convenzionale (a)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (a)
3.925	19.417,50	500	1.657,50	25.500
4.000	19.810	500	1.690	26.000
4.065	20.212,50	500	1.722,50	26.500
4.140	20.605	500	1.755	27.000
4.205	21.007,50	500	1.787,50	27.500
4.280	21.400	500	1.820	28.000
4.345	21.802,50	500	1.852,50	28.500
4.420	22.195	500	1.885	29.000
4.560	22.522,50	500	1.917,50	29.500
4.700	22.850	500	1.950	30.000
4.840	23.177,50	500	1.982,50	30.500
4.905	23.580	500	2.015	31.000
4.980	23.972,50	500	2.047,50	31.500
5.045	24.375	500	2.080	32.000
5.120	24.767,50	500	2.112,50	32.500
5.260	25.095	500	2.145	33.000
5.325	25.497,50	500	2.177,50	33.500
5.400	25.890	500	2.210	34.000
5.540	26.217,50	500	2.242,50	34.500

(a) Per chilogrammo convenzionale si intendono 1.000 sigarette.